

N. 00173/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00051/2015 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente.

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 51 del 2015, proposto da:

██████████, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Perini, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, Via Guido Reni 4;

per l'annullamento

del provvedimento CAI/A11 Rgi.n.378/2014 emesso dalla Questura della Provincia di Ravenna il 23.10.2014, notificato allo straniero il 13.11.2014 che decretava il rigetto dell'istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno di cui il ██████████ era titolare e contestualmente ordinava allo stesso di abbandonare il TN nei 15 giorni dalla notifica.

nonchè di ogni atto presupposto o conseguente;

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente è un cittadino straniero che ha ottenuto un provvedimento di regolarizzazione della propria posizione amministrativa sin dal 2002 ed è, quindi, soggiornante regolarmente in Italia da oltre 12 anni.

L'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno è stata rigettata dal Questore della Provincia di Ravenna che ha ritenuto ostativa al mantenimento del permesso di soggiorno una condanna penale pronunciata, a seguito di patteggiamento o ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., dal Tribunale di Ravenna in data 10 giugno 2013 per il reato di cui all'articolo 648 del codice penale nonché per l'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi ai sensi dell'articolo 474 del c.p..

L'interessato ha presentato ricorso al Tar deducendone l'illegittimità. Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

La causa è stata trattata in decisione all'odierna camera di consiglio ai sensi dell'articolo 60 del c.p.a..

2. Il ricorso è fondato.

L'amministrazione ha motivato il proprio ragionamento sulla base di un automatismo ostativo che, pur formalmente corretto sul piano letterale, in realtà non si accorda, alla luce dei più recenti orientamenti della Corte costituzionale, con i principi costituzionali vigenti in materia di immigrazione e, in particolare, con quello secondo cui "le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'*ad quod plerumque accidit*" (Corte cost., n. 172/2012; Consiglio di Stato, sez. III, 25/11/2014, n. 5825).

2.1. Va aggiunto, altresì, che la recente la ordinanza n. 58 del 17 marzo 2014 della stessa Corte Costituzionale, nel ritenere manifestamente infondata una questione di costituzionalità, ha rilevato che "assume pregnante rilievo la considerazione che un orientamento della giurisprudenza ha reputato applicabile il sistema di tutela rafforzata quando il cittadino extracomunitario, sul presupposto della permanenza effettiva nel territorio dello Stato da oltre un quinquennio, abbia avviato il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del citato art. 9 (TAR Puglia, sezione di Lecce, 14 marzo 2013, n. 582; v. anche TAR Campania, sezione VI, 11 luglio 2013, n. 3602; TAR Lazio, sezione II-quater, 20 novembre 2012, n. 9598), ritenendo che persino in detta situazione anche coloro che hanno maturato la condizione per il rilascio del permesso di soggiorno a

siffatto titolo» (l'AR l'oscana, sezione II, 7 febbraio 2013, n. 233), con la conseguenza che l'eventuale diniego di rilascio di tale tipo di permesso è subordinato allo svolgimento di un giudizio di pericolosità sociale, nel quale non è possibile tenere conto, con mero automatismo, della sola condanna penale eventualmente irrogata al richiedente».

3. Nel caso di specie ricorrono le circostanze di cui al punto precedente dal momento che le affermazioni al riguardo contenute nel ricorso non sono smentite dal provvedimento impugnato né risultano contestate nel corso del giudizio e sono confermate dalla documentazione prodotta in atti dal ricorrente stesso.

4. Il ricorso va, di conseguenza, accolto al fine di consentire alla competente autorità amministrativa il riesame del caso alla luce delle indicazioni derivanti da questa sentenza e dalla giurisprudenza richiamata, restando quindi salvi, alla luce di quanto esposto, gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione, la quale valuterà la complessiva situazione, familiare e lavorativa, del cittadino extracomunitario, il suo inserimento sociale e la sua attuale e concreta pericolosità sociale.

5. In relazione alla materia e alla motivazione connessa alla più recente giurisprudenza costituzionale e amministrativa, le spese devono essere compensate tra le parti mentre il Ministero degli Interni va condannato al pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato versato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna
(Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto annulla il provvedimento impugnato e dispone come in motivazione

Spese compensate.

Condanna il Ministero degli Interni al pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato versato in favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Michèle Perrelli, Presidente

Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore

Italo Caso, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)